



**ALLEGATO A alla Dgr n. 606 del 05 maggio 2016**

**SCHEMA DI CONVENZIONE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
“ADRIATICO”**

Nel quadro de:

**“Progetti di Eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale” ex legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 1228 e legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 18.**

**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**

Enti coinvolti:

**Regione del Veneto**

Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione

Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168

30121 – Venezia

e

**Veneto Promozione S.c.p.a. – Società consortile per Azioni**

Vega Parco Scientifico Tecnologico - Edificio Lybra

Via delle Industrie, 19/D

30175 - Venezia – Marghera

**CONVENZIONE TRA:**

..... nato a ..... il ....., e residente a  
..... (Codice fiscale .....) domiciliato per la carica in  
Venezia - Dorsoduro 3901, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di  
Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per conto e in rappresentanza della  
Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia - Dorsoduro 3901 - codice fiscale n. 80007580279, ai sensi  
di quanto disposto dalla L.R. n. 54/2012, per dare esecuzione al provvedimento n. .... approvato in data  
.....

e

..... nato a ..... il..... e residente a  
..... (Codice fiscale .....) domiciliato per la  
carica in Venezia-Marghera (VE), Via delle Industrie, 19/D, il quale interviene nel presente atto nella sua  
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per azioni Consortile Veneto  
Promozione con sede in Venezia-Marghera (VE), Via delle Industrie, 19/D, di seguito denominato Veneto  
Promozione, P.I. 04064180278;

**PREMESSO CHE**

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 1228, così come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 18, prevede che lo Stato possa finanziare interventi finalizzati allo sviluppo del settore turismo e al suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale;
- lo stesso articolo della legge prevedeva che la presentazione di tali progetti fosse preceduta dalla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa fra il Ministro per il Turismo e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che è effettivamente avvenuta il 24 luglio 2010. Tale protocollo d'Intesa fissa delle regole base e delle procedure e condizioni di presentazione dei progetti di carattere generale utili per la elaborazione di progetti di eccellenza che abbiano caratteri comuni e una organizzazione espositiva, di realizzazione e di programmazione finanziaria sostanzialmente univoca;
- la proposta progettuale denominata "ADRIATICO" presentata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in qualità di Capofila, è stata valutata positivamente dall'apposita Commissione paritetica di valutazione nella seduta del 7 giugno 2011;
- con nota n. 10976 del 25 luglio 2011, il Dipartimento ha comunicato l'esito dei lavori della predetta Commissione paritetica di valutazione e la possibilità di procedere alla sottoscrizione del conseguente Accordo di Programma da definire e concordare;
- con deliberazione n. 1424 del 6 settembre 2011, la Giunta regionale ha approvato la partecipazione a tre progetti di eccellenza tra i quali "Adriatico" con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Capofila per la riqualificazione dell'offerta turistica di quest'ultima e l'elaborazione di un marchio turistico del Nord Adriatico e con la previsione di una quota statale di € 99.000,00 e una quota regionale di € 11.000,00 per un totale di € 110.000,00 di investimenti;
- con successiva nota la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2012 prot. DSCT 001317 P-4.30.1 ad oggetto: accantonamento risorse progetti di eccellenza, ha comunicato una riduzione del trasferimento a valere sui finanziamenti dei progetti d'eccellenza con una riduzione del cofinanziamento statale del progetto in oggetto a € 94.647,51 e conseguente rimodulazione delle risorse assegnate che riduce il totale degli investimenti per il progetto a € 105.647,51;
- l'art. 1, comma 2, della Legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, stabilisce il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Turismo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- il DPCM 21 ottobre 2013, registrato dalla Corte dei Conti il 21 novembre 2013 – registro n. 9 – foglio n. 85 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – dispone termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo in attuazione dell'articolo 1, commi 2-8 e 10, della Legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43;

- il DPCM 18 giugno 2014, registrato alla Corte dei Conti il 1° agosto 2014, Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 3195, conferisce al Dott. Onofrio Cutaia, l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche del Turismo, ed è stata assegnata la titolarità del Centro di responsabilità amministrativa n. 16 "Direzione Generale per le politiche del turismo", del bilancio di previsione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- il DPCM 29 agosto 2014, n. 171 reca "Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- con deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 984 del 28 luglio 2015 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma e i relativi allegati;
- il costo complessivo del citato progetto è di € 2.704.583,73, di cui € 2.433.690,11 (89,98% del costo complessivo) rappresenta la quota di finanziamento statale previsto dalla legge n. 296/2006, mentre la spesa residua di € 270.893,62 (10,02% della spesa complessiva) rappresenta la quota di cofinanziamento a carico delle Regioni beneficiarie come segue:
  - o Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Capofila): costo complessivo del progetto € 2.598.936,22, di cui € 2.339.042,60 (90%) a carico dello Stato ed € 259.893,62 (10%) a carico della Regione;
  - o Regione Veneto: costo complessivo del progetto € 105.647,51, di cui € 94.647,51 (89,59%) a carico dello Stato ed € 11.000,00 (10,41%) a carico della Regione;

#### TENUTO CONTO

- della proposta progettuale esaminata dalla Commissione paritetica di valutazione e dei contatti intercorsi tra l'allora Dipartimento e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di Capofila;
- che la Regione Veneto, con DGR n. .... del ....., ha indicato Veneto Promozione quale soggetto esecutore delle attività di implementazione del Progetto "Adriatico";
- che Veneto Promozione Società consortile per Azioni costituita dalla Regione del Veneto e da Unioncamere del Veneto è un ente in house della Regione Veneto avente finalità di promozione e sviluppo delle attività volte al sostegno del sistema economico veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi e opera quale soggetto attuatore della Regione nell'ambito delle attività relative al progetto descritto in premessa;
- che occorre regolare le modalità di collaborazione operativa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione capofila incaricata della gestione complessiva del progetto in generale, e Veneto

Promozione, in quanto soggetto attuatore, per conto della Regione, del progetto specifico di competenza regionale e al quale la medesima Regione ha contribuito al cofinanziamento.

**Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1 - VALORE DELLA PREMESSA**

1. La Premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione e ne rappresenta presupposto giuridico.

#### **Articolo 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione attuativa disciplina i rapporti tra Regione del Veneto e Veneto Promozione a cui viene affidata la gestione operativa del Progetto “Adriatico”, sulla base del progetto approvato ai sensi della DGR n. 1424/2011 e della DGR n. 984/2015 secondo le linee guida per l’attuazione di incarichi, progetti o programmi attribuiti all’Scpa Veneto Promozione, stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n. 340 del 6 marzo 2012.
2. Veneto Promozione assume la responsabilità della gestione organizzativa, finanziaria e operativa del Progetto per conto della Regione del Veneto.

#### **Articolo 3 - FINALITÀ**

1. Il progetto si propone la riqualificazione dell’offerta turistica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Regione del Veneto e il riposizionamento dei loro prodotti, nell’ottica di uno sviluppo delle risorse territoriali, che consentano di attrarre nuovi flussi turistici, provenienti dai mercati target. Inoltre, in partnership con la Regione Veneto, ci si propone di elaborare un marchio turistico del Nord Adriatico organico ed integrato e di una modalità comunicativa di “sistema” volta a favorire l’accessibilità all’offerta da parte di un più vasto mercato di riferimento e quindi la crescita delle presenze sul territorio coinvolto. Parte del progetto si apre alla collaborazione multi regionale, con la quale le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto intendono dare vita ad un “Sistema del Nord Adriatico” volto al sostegno di un cluster turistico distinto e facilmente individuabile con una forte caratterizzazione e notorietà specifica, che possa rafforzare il posizionamento dei territori coinvolti sui mercati dell’offerta turistica.

#### **Articolo 4 - ATTIVITÀ, OBBLIGHI E FASI PROGETTUALI**

1. Veneto Promozione è il soggetto attuatore delle attività del Progetto attribuite alla Regione del Veneto; Veneto Promozione è chiamata a dar conto del rispetto delle direttive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 258 del 5 marzo 2013, allegato A, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente, come modificata e integrata con le deliberazioni n. 2436/2013 e n. 2101/2014.

2. La Regione del Veneto per la propria competenza coordina le attività e dirige le azioni secondo le fasi e le azioni previste nel progetto approvato e adottato dalla Giunta Regionale, ogni singola linea di intervento del progetto esecutivo dovrà avere formale autorizzazione del Direttore di Progetto come individuato nel Piano esecutivo.
3. Veneto Promozione si impegna a dare avvio alle attività progettuali a partire dalla sottoscrizione della presente Convenzione secondo le prescrizioni in essa contenute e procederà a sostenere le spese progettuali e la successiva rendicontazione a partire dal momento di avvenuto incasso delle quote di finanziamento ministeriale erogate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al soggetto attuatore.
4. Veneto Promozione si impegna inoltre a:
  - a. promuovere la diffusione dei risultati del Progetto a livello locale;
  - b. rispettare la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alla normativa in materia di concorrenza, appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, pari opportunità;
  - c. garantire, ove applicabile, l'adozione delle misure previste dal Protocollo di legalità sottoscritto il 7 settembre 2015 dal Presidente della Regione del Veneto, dai Presidenti di ANCI e UPI Veneto e dai Prefetti del Veneto trasmesso a Veneto Promozione S.c.p.a. con nota n. 422198 del 20/10/2015;
  - d. garantire il pieno rispetto delle disposizioni della Convenzione.

#### **Articolo 5 - DURATA**

1. La presente Convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimane valida e vigente fino all'approvazione della rendicontazione finale.
2. Sulla base di quanto previsto dal progetto le attività devono concludersi nel rispetto del cronoprogramma del Progetto medesimo.

#### **Articolo 6 - COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. La Regione del Veneto provvederà a trasferire a Veneto Promozione S.c.p.a. le quote di finanziamento in corrispondenza di quanto il Ministero trasferirà, previa richiesta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in qualità di capofila di progetto, secondo le seguenti modalità:
  - a) il 40% del cofinanziamento, viene trasferito a ciascun Beneficiario nelle previste misure che per la Regione del Veneto corrispondono a € 37.859,00 parial 40% dell'intero cofinanziamento statale pari a € 94.647,51;
  - b) il 50% del cofinanziamento viene trasferito per i successivi stati di avanzamento, come segue:
    - il 20% del cofinanziamento entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Direttore Generale del Turismo di una relazione tecnica inviata dalla Regione Capofila, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi dell'articolo 7, riguardante lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), che attesti il raggiungimento dell'80% di spesa di quanto

complessivamente trasferito ai sensi del comma 1, lett. a), ed evidenzi l'avanzamento fisico dei relativi indicatori di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi autonomi e di quelli congiunti e in modo analitico i costi sostenuti;

- il 30% del cofinanziamento entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Direttore Generale del Turismo di una relazione tecnica inviata dalla Regione Capofila, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi dell'articolo 7, riguardante lo stato di avanzamento dei lavori, che attesti il raggiungimento del 70% di spesa di quanto complessivamente già trasferito ed evidenzi l'avanzamento fisico dei relativi indicatori di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi autonomi e di quelli congiunti e in modo analitico i costi sostenuti;

c) il 10% del cofinanziamento, a titolo di saldo, viene trasferito a seguito dell'approvazione da parte del Direttore Generale del Turismo di una relazione tecnica inviata dalla Regione Capofila, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi dell'articolo 7, che attesti la positiva ultimazione dei lavori ed evidenzi il raggiungimento dei target previsti per gli indicatori di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi autonomi e di quelli congiunti e in modo analitico il raggiungimento integrale della spesa complessiva del progetto.

2. Le relazioni tecniche di cui al comma 1, lettere b) e c), sono valutate dal Ministero entro trenta giorni dal ricevimento di quanto previsto dal medesimo comma 1, incluso quanto richiesto per le attività di monitoraggio. I termini possono essere interrotti, qualora siano richiesti elementi integrativi.

3. Le quote di finanziamento di competenza regionale verranno attribuite a Veneto Promozione S.c.p.a. con le medesime modalità di cui ai precedenti punti del comma 1 lettere a), b), e c).

#### **Articolo 7 – AMMISSIBILITA' DELLE SPESE**

1. Le spese ammissibili a contributo sono costituite esclusivamente dai costi indicati di seguito e sostenuti durante il periodo di durata del Progetto:

- costi per l'impiego di risorse umane e di esperti senior e junior su base di giornate/uomo dedicate, ai quali sono affidati incarichi *ad hoc*, escluse le retribuzioni del personale dipendente di Veneto Promozione Scpa;
- spese per corsi di formazione, seminari, eventi, workshop, organizzazione di incontri e riunioni collegiali, eventi e prodotti di comunicazione;
- costi per la produzione o acquisizione di studi e ricerche, elaborazione e pubblicazione di dati (pubblicazioni, banche dati, guide operative, ecc.);
- spese per forniture di beni funzionali alla realizzazione del Progetto;
- compensi relativi a servizi di traduzione e interpretariato.

2. In generale i costi sono ammissibili quando:

sono generati durante il periodo di eleggibilità della spesa, direttamente connessi al Progetto, come specificato nel modello di budget, necessari per l'implementazione del Progetto.

**Articolo 8 – ATTIVITA' E SPESE PER LA COMUNICAZIONE**

1. Le spese relative ad attività di comunicazione destinate alla promozione del territorio, della cultura e del turismo veneto mediante mezzi di diffusione di massa (TV – radio – stampa), di carattere locale e nazionale, devono essere appositamente autorizzate. A tal fine le attività devono preventivamente essere trasmesse alla Direzione Comunicazione e Informazione e sottoposte al parere del CORECOM ove si tratti di interventi su radio o emittenti televisive.

**Articolo 9 - RIMODULAZIONI FINANZIARIE DEL PROGETTO**

1. Variazioni di spesa fra la previsione ed il rendiconto finale sono ammesse fino al limite massimo del 20% e comunque sempre entro i limiti dello stanziamento complessivo. Variazioni progettuali eccedenti il limite suddetto saranno soggette ad ulteriore valutazione ed approvazione da parte del Direttore regionale competente.

**Articolo 10 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Per eventuali controversie tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione della presente convenzione, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole tra la Regione Veneto e Veneto Promozione esperito nell'ambito del Tavolo di Coordinamento di cui all'art. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto fra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, previa istruttoria della Segreteria Tecnica di cui all'art. 5 dell'Accordo medesimo.

In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole si applica la norma di cui all'art. 11, comma 5) legge 7 agosto 1990 n. 241.

**Articolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

**Articolo 12 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione, composta di 12 (dodici) articoli scritti su n. .... facciate, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 articolo 5, comma 2 parte seconda della tariffa.

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, lì .....

Per  
la Regione Veneto

.....

Per  
Veneto Promozione Scpa

.....